

COVID-19

**Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149,
rubricato “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”
(G.U. n. 279 del 9 novembre 2020)**

Il Decreto-Legge del 9 novembre 2020, n. 149, (di seguito Decreto) rubricato “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020.

Le disposizioni del Decreto sono in vigore dal 9 novembre 2020.

Di seguito commentiamo le principali novità introdotte in materia fiscale.

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137 E NUOVO CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI.

Articolo 1

È stato rideterminato il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (si vedano le nostre precedenti comunicazioni), nonché previsto un nuovo contributo.

CHI

- ◆ Soggetti con codici ATECO compresi nell’Allegato 1 al Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato dal presente Decreto;

NOTA BENE

L’Allegato 1 al Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, è stato sostituito dall’Allegato 1 al Decreto in commento (riportato nella Tabella 1).

- ◆ Operatori dei settori economici individuati dai codici **ATECO 561030**-gelaterie e pasticcerie, **561041**-gelaterie e pasticcerie ambulanti, **563000**-bar e altri esercizi simili senza cucina e **551000**-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto¹;
- ◆ Operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (per tali operatori il contributo è riconosciuto nel 2021).

COSA

Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO **561030**-gelaterie e pasticcerie, **561041**-gelaterie e pasticcerie ambulanti, **563000**-bar e altri esercizi simili senza cucina e **551000**-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, il **contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nella Tabella 1**.

Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, il contributo viene erogato dall'Agencia delle Entrate previa presentazione di istanza².

ATTENZIONE

Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nella Tabella 1, il contributo è determinato entro il **30%** del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del Decreto n. 137 del 2020.

Per quei soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nella Tabella 1 il contributo (che spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del Decreto-Legge n. 137/2020³) è determinato entro il **30%** del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del Decreto-Legge n. 34 del 2020⁴.

¹ Individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto in commento, relativo alla pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

² Secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agencia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato Decreto-Legge n. 137/2020.

³ Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il comma 4 prevede che tale contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 del Decreto n. 137/2020, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

⁴ **Articolo 25, comma 4:** *"Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a*

ATTENZIONE

Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*», e successive modificazioni».

Tabella n. 1 - Nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del Decreto-Legge n. 137/2020

CODICE ATECO	%
493210 - <i>Trasporto con taxi</i>	100,00%
493220 - <i>Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente</i>	100,00%
493901 - <i>Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano</i>	200,00%
522190 - <i>Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA</i>	100,00%
551000 - <i>Alberghi</i>	150,00%
552010 - <i>Villaggi turistici</i>	150,00%
552020 - <i>Ostelli della gioventù</i>	150,00%
552030 - <i>Rifugi di montagna</i>	150,00%
552040 - <i>Colonie marine e montane</i>	150,00%
552051 - <i>Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence</i>	150,00%
552052 - <i>Attività di alloggio connesse alle aziende agricole</i>	150,00%

far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19».

Art. 25, comma 5: «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 25, comma 6: «L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, [dell'articolo 25] beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4 [dell'articolo 25], per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche».

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%
931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200 - Attività di club sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive nca	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011 - Attività di fotoreporter	100,00%
742019 - Altre attività di riprese fotografiche	100,00%

<i>855100 - Corsi sportivi e ricreativi</i>	<i>200,00%</i>
<i>855201 - Corsi di danza</i>	<i>100,00%</i>
<i>920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone</i>	<i>100,00%</i>
<i>960110 - Attività delle lavanderie industriali</i>	<i>100,00%</i>
<i>477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere</i>	<i>100,00%</i>
<i>522130 - Gestione di stazioni per autobus</i>	<i>100,00%</i>
<i>931992 - Attività delle guide alpine</i>	<i>200,00%</i>
<i>743000 - Traduzione e interpretariato</i>	<i>100,00%</i>
<i>561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto</i>	<i>50,00%</i>
<i>910100 - Attività di biblioteche ed archivi</i>	<i>200,00%</i>
<i>910200 - Attività di musei</i>	<i>200,00%</i>
<i>910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili</i>	<i>200,00%</i>
<i>910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali</i>	<i>200,00%</i>
<i>205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi</i>	<i>100,00%</i>

Con uno o più Decreti potranno essere individuati ulteriori codici ATECO, a condizione che i settori economici aventi diritto al contributo siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 3 NOVEMBRE 2020.

Articolo 2

È stato previsto un contributo a fondo perduto.

CHI

Soggetti che al **25 ottobre 2020** hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella Tabella 2, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto⁵.

COSA

È riconosciuto un contributo a fondo perduto. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle **percentuali** riportate nella Tabella 2⁶.

NOTA BENE

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA **a partire dal 25 ottobre 2020**.

ATTENZIONE

Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

⁵ Individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto in commento.

⁶ Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (si vedano le nostre precedenti comunicazioni).

Tabella 2 - Codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto

CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
47.19.10	<i>Grandi magazzini</i>	200%
47.19.90	<i>Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari</i>	200%
47.51.10	<i>Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa</i>	200%
47.51.20	<i>Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria</i>	200%
47.53.11	<i>Commercio al dettaglio di tende e tendine</i>	200%
47.53.12	<i>Commercio al dettaglio di tappeti</i>	200%
47.53.20	<i>Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)</i>	200%
47.54.00	<i>Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati</i>	200%
47.64.20	<i>Commercio al dettaglio di natanti e accessori</i>	200%
47.78.34	<i>Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori</i>	200%
47.59.10	<i>Commercio al dettaglio di mobili per la casa</i>	200%
47.59.20	<i>Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame</i>	200%
47.59.40	<i>Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico</i>	200%
47.59.60	<i>Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti</i>	200%

47.59.91	<i>Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico</i>	200%
47.59.99	<i>Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca</i>	200%
47.63.00	<i>Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati</i>	200%
47.71.10	<i>Commercio al dettaglio di confezioni per adulti</i>	200%
47.71.40	<i>Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle</i>	200%
47.71.50	<i>Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte</i>	200%
47.72.20	<i>Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio</i>	200%
47.77.00	<i>Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria</i>	200%
47.78.10	<i>Commercio al dettaglio di mobili per ufficio</i>	200%
47.78.31	<i>Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)</i>	200%
47.78.32	<i>Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato</i>	200%
47.78.33	<i>Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi</i>	200%
47.78.35	<i>Commercio al dettaglio di bomboniere</i>	200%
47.78.36	<i>Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)</i>	200%
47.78.37	<i>Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti</i>	200%
47.78.50	<i>Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari</i>	200%

47.78.91	<i>Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo</i>	200%
47.78.92	<i>Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)</i>	200%
47.78.94	<i>Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)</i>	200%
47.78.99	<i>Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca</i>	200%
47.79.10	<i>Commercio al dettaglio di libri di seconda mano</i>	200%
47.79.20	<i>Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato</i>	200%
47.79.30	<i>Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati</i>	200%
47.79.40	<i>Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)</i>	200%
47.81.01	<i>Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli</i>	200%
47.81.02	<i>Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici</i>	200%
47.81.03	<i>Commercio al dettaglio ambulante di carne</i>	200%
47.81.09	<i>Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca</i>	200%
47.82.01	<i>Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento</i>	200%
47.82.02	<i>Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie</i>	200%
47.89.01	<i>Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti</i>	200%
47.89.02	<i>Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e</i>	200%

	<i>prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio</i>	
47.89.03	<i>Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso</i>	200%
47.89.04	<i>Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria</i>	200%
47.89.05	<i>Commercio al dettaglio ambulante, di arredi per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico</i>	200%
47.89.09	<i>Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca</i>	200%
47.99.10	<i>Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)</i>	200%
96.02.02	<i>Servizi degli istituti di bellezza</i>	200%
96.02.03	<i>Servizi di manicure e pedicure</i>	200%
96.09.02	<i>Attività di tatuaggio e piercing</i>	200%
96.09.03	<i>Agenzie matrimoniali e d'incontro</i>	200%
96.09.04	<i>Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)</i>	200%
96.09.09	<i>Altre attività di servizi per la persona nca</i>	200%

Con uno o più Decreti potranno essere individuati ulteriori codici ATECO, a condizione che i settori economici aventi diritto al contributo siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO DI AZIENDA PER LE IMPRESE INTERESSATE DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 3 NOVEMBRE 2020.

Articolo 4

È stato ampliato l'ambito temporale di applicazione del credito di imposta.

CHI

Imprese operanti nei settori riportati nella Tabella 2 sopra riportata, nonché imprese che svolgono le attività di cui ai codici **ATECO 79.1, 79.11 e 79.12** che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto⁷.

COSA

Il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda (di cui all'articolo 8 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, si vedano le nostre precedenti comunicazioni) spetta con riferimento a **ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**.

ATTENZIONE

Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU.

Articolo 5

È stata cancellata la seconda rata IMU.

CHI

Soggetti passivi di imposta

COSA

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per **l'anno 2020**, non è dovuta la seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nella Tabella 2, **a condizione che i relativi**

⁷ Individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto in commento.

proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto⁸.

ATTENZIONE

Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*», e successive modificazioni.

ESTENSIONE PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE.

Articolo 6

È stata estesa la proroga per il versamento del secondo acconto relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle Imposte sui Redditi e IRAP.

CHI

Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (*Indici sintetici di affidabilità fiscale*) operanti nei settori economici individuati nelle Tabelle 1 e 2 sopra riportate aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto⁹, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto¹⁰.

COSA

La proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 si applica **indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** (indicata nel comma 2 dell'articolo 98 del Decreto-Legge n. 104/2020, si vedano le nostre precedenti comunicazioni).

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

⁸ Individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto in commento.

⁹ Individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto in commento.

¹⁰ Individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto in commento.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI.

Articolo 7

Sono stati sospesi i versamenti tributari.

CHI

- ◆ Soggetti che esercitano le attività economiche sospese (ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020) aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- ◆ Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto¹¹;
- ◆ Soggetti che operano nei settori economici individuati nella Tabella 2 sopra riportata, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto¹².

COSA

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di **novembre 2020** relativi:

- ◆ ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte - di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i soggetti sopra elencati operano in qualità di sostituti di imposta;
- ◆ ai versamenti relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 marzo 2021**, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il **16 marzo 2021**.

Si segnalano anche le seguenti disposizioni:

- ◆ l'articolo 18, che ha modificato l'articolo 42-bis, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104¹³: viene previsto (comma 1) che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di **Lampedusa e Linosa**, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 sono effettuati **nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto**, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data;

¹¹ Individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto in commento.

¹² Individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto in commento.

¹³ Convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

- 
- ◆ l'articolo 22, rubricato "*Quarta gamma*" che reca delle disposizioni per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi

- ◆ **Dott. Luca Occhetta:** luca.occhetta@studiopirola.com